



Studio Mantovani & Associati s.s.
Consulenza Aziendale
Commerciale e tributaria

Partners:
Mantovani Dott. Rag. Sergio
Scaini Rag. Andrea
Mantovani Dott. Rag. Michele
Mantovani Rag. Matteo
Scaini Dott. Fabio
Vecchi Rag. Cristina

Professionisti collaboratori:
Arvetti D.ssa Nives
Camprotrini Rag. Barbara
Lapietra D.ssa Filomena
Lodigiani Rag. Angelo
Mondadori Rag. Mara
Monesi Rag. Arianna
Pinzetta D.ssa Luisa
Sega D.ssa Barbara
Olivetti Dott. Marcello

Mantova – Palazzo Magni
Via Acerbi 35
Telefono 0376369448 224070/1
Telefax 0376/369449
Codice fiscale e P. IVA 01681060206
Email: stumant@mantovaniassociati.it
PEC: stumant@legalmail.it
Sito: www.mantovaniassociati.it

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato ISO 9001
per le procedure relative a:

- **Progettazione ed erogazione di:**
 - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
 - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
 - Operazioni societarie straordinarie,
 - Predisposizione ed analisi di bilanci,
 - Sistemi contabili e finanziari,
 - Valutazione di aziende,
 - Diritto societario.
 - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
 - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti

Responsabile Assicurazione Qualità
RAG. ANDREA SCAINI



CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO

Serie 2016 n. 45

Sistema Tessera Sanitaria: nuove categorie di soggetti obbligati alla trasmissione delle spese sanitarie e veterinarie



Con il **D.M. Economia e Finanze del 1° settembre 2016** sono state previste ulteriori categorie di soggetti che risultano obbligati a trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i dati delle **spese sanitarie e veterinarie**, sostenute dalle persone fisiche dal 01 gennaio 2016, che possono beneficiare della detrazione Irpef del 19% ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c) e c-bis), Tuir.

Con riferimento alle spese sanitarie i soggetti sono:

- **esercizi commerciali** di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) ed f), D.Lgs. 114/1998, che svolgono l'attività **di distribuzione al pubblico di farmaci** ai sensi dell'articolo 5, D.L. 223/2006, ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal D.M. 15 luglio 2004 (c.d. "parafarmacie");
- iscritti agli Albi professionali degli **psicologi**, di cui alla L. 56/1989;
- iscritti agli Albi professionali degli **infermieri**, di cui al D.M. 739/1994;
- iscritti agli Albi professionali delle **ostetriche/i**, di cui al D.M. 740/1994;
- iscritti agli Albi professionali dei **tecnici sanitari di radiologia medica**, di cui al D.M. 746/1994;
- esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di **ottico**, che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli articoli 11 comma 7 e 13, D.Lgs. 46/1997.

Inoltre l'obbligo viene previsto **per le spese veterinarie**, ma la comunicazione riguarderà solamente quelle spese veterinarie riguardanti le tipologie di animali individuate dal D.M. 289/2001 che possono beneficiare della detrazione Irpef del 19% ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), Tuir, quindi quelle sostenute per la **cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva**.

Sono pertanto escluse le spese sostenute per animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare, allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole o utilizzati per attività illecite.

I nuovi obblighi di comunicazione si applicano ai dati relativi alle predette spese sanitarie o veterinarie sostenute dal 01 gennaio 2016, in modo da poter essere utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2017 e Unico 2017 PF, da rendere disponibili entro il 15 aprile 2017.

Per effetto del nuovo obbligo di comunicazione dei dati, viene previsto che i dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria siano **esclusi dal c.d. "spesometro"**, di cui all'articolo 21, D.L. 78/2010.

Successivamente al citato D.M. del 01 settembre 2016 sono stati emanati i due seguenti provvedimenti normativi:

- il **Provvedimento n. 142369 del 15 settembre 2016** con il quale l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità tecniche di utilizzo dei dati relativi alle ulteriori spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall'anno d'imposta 2016;
- il **D.M. Economia e Finanze del 16 settembre 2016** con il quale il Ministero ha stabilito le specifiche tecniche e le modalità operative della trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle ulteriori spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate, a decorrere dall'anno d'imposta 2016.

Ai fini dell'obbligo di invio telematico di cui sopra, **i nuovi soggetti interessati devono richiedere le necessarie credenziali di accesso al Sistema Tessera Sanitaria entro il 31 ottobre 2016** al Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite le specifiche funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria stesso.

In alternativa i dati possono essere trasmessi anche per il tramite delle associazioni di categoria e dei soggetti terzi (ad esempio, i professionisti abilitati ad Entratel), a tal fine delegati, utilizzando l'apposita funzione del Sistema Tessera Sanitaria.

A tal fine, gli intermediari devono:

- essere individuati e designati come "responsabili", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003 (Codice per il trattamento dei dati personali);
- tramite le specifiche funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria, accettare la delega all'invio telematico dei dati per conto del soggetto delegante e garantire il rispetto degli standard previsti.



La trasmissione dei dati deve essere effettuata:

- secondo quanto previsto dal calendario pubblicato sul sito del Sistema Tessera Sanitaria;
- in ogni caso, **entro il 31 gennaio dell'anno successivo** a quello in cui la spesa è stata effettuata dall'assistito.

Pertanto, per le spese sanitarie/veterinarie sostenute nell'anno 2016, la trasmissione telematica dei relativi dati dovrà essere effettuata **entro il 31 gennaio 2017**.

Opposizione del cliente all'invio dei dati

Si ricorda che, per tutelare la propria *privacy*, ciascun assistito **può esercitare la propria opposizione** a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie, per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.

Per quanto riguarda le modalità di opposizione, il D.M. 16 settembre 2016 conferma quelle già previste per le altre spese sanitarie, quindi:

- in caso di scontrino "parlante", non comunicando al soggetto che lo emette il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
- negli altri casi, chiedendo verbalmente al professionista o alla struttura sanitaria di annotare l'opposizione sul documento fiscale; (*l'informazione di tale opposizione deve comunque essere conservata dal professionista/struttura sanitaria*).

In via transitoria, quest'ultima modalità di opposizione può essere esercitata, in relazione alle prestazioni sanitarie erogate dai soggetti previsti dal D.M. 01 settembre 2016, dalle spese sostenute dal 14 novembre prossimo (*sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 142369 del 15 settembre 2016*).

E' importante precisare che, a differenza delle spese sanitarie, **per le spese veterinarie NON è possibile opporsi al loro trattamento**.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it